

IMU – CONIUGI SEPARATI

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012), convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 Legge n. 44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.» (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Entrata in vigore il 29/04/2012)

- art. 4 comma 12 - quinquies conversione DL 16/2012 - Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.**

Quindi, per il formarsi dell'assimilazione che porta all'esenzione **imu** occorre vi sia l'effettiva assegnazione dell'alloggio da parte del giudice. Invece per tutto il periodo antecedente l'emissione della sentenza non opererebbe l'assimilazione proprio perché manca l'elemento essenziale rappresentato dalla sentenza. Ne consegue che l'alloggio, sino all'emissione della sentenza di assegnazione, sarà assoggettato al regime ordinario d'imposta divenendo abitazione principale solo per l'ex coniuge che ne detiene un diritto reale e risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'alloggio. L'altro ex coniuge, proprietario o comproprietario dell'alloggio, che lo ha lasciato prima dell'emissione della sentenza dovrà calcolare l'imposta secondo il regime ordinario previsto per gli altri fabbricati.